



## Laura Adani

Reduce dai trionfi di Venezia è giunta a Tripoli nei primi di dicembre la Compagnia di prosa Ricci-Adani che svolge un interessante programma, forse il più interessante di tutte le compagnie italiane ora così povere e scarse di lavori di polso.

La Compagnia soprattutto per le eccezionali attitudini sceniche ed intellettuali della prima attrice, Laura Adani, è senza dubbio quella che ha dimostrato di avere una concezione del teatro meno contrastante con le aspirazioni e le legittime attese del pubblico di oggi, sazio fino ai capelli della stucchevole commedia borghese di origine francese, e guastato dal mellifluiso divismo della cinematografia americana.

Al teatro romano di Sabratha nel maggio scorso in occasione della rappresentazione dell'Ifigenia in Tauride fu offerto il modo di misurare con forte approssimazione il valore dell'attrice. Essa riuscì a rievocare con ritmo ed impeto nuovo, la più umana e moderna delle figure femminili della classicità: Ifigenia. Le difficoltà delle rievocazioni classiche sono arcinote. Fu — come venne già rilevato dalla stampa — una rivelazione. Pochi, all'infuori dei conoscitori profondi del mondo teatrale odierno, conoscevano la scala tonale e le possibilità in campo classico di que-

sta giovane attrice. A Sabratha avemmo una recitazione piena di pathos, nella quale l'arte delicata e sublime di Euripide riuscì attraverso la voce, il gesto, il sentimento e l'alta comprensione spirituale dell'attrice, a far vibrare di commozione i nostri cuori. Chi è stato a Sabratha non dimenticherà facilmente le scene fascinosose di quella notte di leggenda.

Abbiamo detto che quella fu una rivelazione perchè si trattava in realtà di un cimento dopo il quale ci può essere o la sconfitta o la strada aperta verso la vittoria senza vie traverse. Fu una vittoria. Sabratha resterà dunque nella vita artistica dell'Adani un punto luminoso.

Le nostre parole sono così vere che dopo tre mesi a Venezia si verificò una conferma clamorosa. Nella celebrazione dannunziana fatta per iniziativa del Ministero della Cultura Popolare con la rappresentazione della Nave, in una cornice di sogno davanti all'Adriatico nell'isola di S. Elena, l'Adani si presentò nella figura di Basiliola, riuscendo ad imprimere al personaggio un carattere mitico che se nei versi del Poeta è facile scorgere, è altrettanto difficile tradurre nella recitazione senza rischio di una reboante e insopportabile rettorica. La critica più esigente dei nostri cultori teatrali, fu unanime nel tributare a Laura Adani la palma del successo. Abbiamo udito coi nostri orecchi da vecchi attori e gente di teatro celebrare l'ecce-

## IL MESE TEATRALE

zionale valore di quelle giornate d'arte per merito della nuova Basiliola. Silvio D'Amico che non è l'ultimo dei competenti e dei critici, ha scritto sulla « Tribuna » un articolo nel quale è indicato con parole decisive il merito assoluto della nostra artista. Nessuna attrice vivente è oggi in grado di riprendere davanti ad un grande pubblico e all'aperto (particolari da non sottovalutare) le grandi figure muliebri del teatro classico.

Non è facile illustrare con precisione la forma e la misura definitiva dell'arte dell'attrice. E' molto giovane e sente di possedere molte frecce per il suo arco. Dove scoccheranno con precisione è prematuro dire. La via dell'arte è lunga e il sacro monte della gloria è di bronzo: bisogna spellarsi le mani e i gartetti prima di raggiungerne la cima. L'attrice italiana conosce perfettamente (ed è suo grande merito) la storia dell'arte e del teatro italiano.

All'Adani non fanno difetto per vincere tre virtù capitali: la volontà (si potrebbe dire meglio la caparbia), l'ingegno e la grazia.

Con queste doti può dominare il suo destino.

P. G.



Prima della Compagnia Ricci-Adani ha offerto alcune buone edizioni di novità e di riprese al teatro dell'Uaddan, la Compagnia Calò-Solbelli-Bernardi. Degna di rilievo, per lo schietto successo, « Il cerchio magico », la nuova commedia di Luigi Chiarelli. A questa Compagnia seguì Maria Melato. L'attrice riapparve ai frequentatori dell'Uaddan, animata di nuovi impulsi e ringiovanita. Maria Melato portò al più lusinghiero dei successi « Teresa Casati Confalonieri », l'interessante dramma del Berrini e « Il primo peccato » del Gotta che era una novità assoluta per l'Italia. L'attrice, dopo un lungo corso di recite per l'Italia, partirà nella primavera prossima per l'America del Sud.

La Compagnia Ricci-Adani ha iniziato il breve corso di recite a Tripoli con *Addio a tutto questo*, la fortunata commedia di Corra e Achille a cui ha fatto seguito *Gli allegri sposi di Cortina del Rocca*. Il successo riportato da queste due commedie è stato grande. Altre commedie presentate dalla Compagnia sono *Noi giovani* dell'Adami, *Questo non è l'amore* di Guido Cantini, *La resa di Berg op Zoom* di Sacha Guitry e una edizione magnifica dell'*Amleto*.

Il teatro fu tutte le sere straboccante di pubblico.

n. p.

# Notiziario Corporativo

A CURA DEL  
GOVERNO DELLA LIBIA  
DIREZIONE DEGLI AFFARI ECONOMICI  
E DELLA COLONIZZAZIONE  
SEZIONE AFFARI CORPORATIVI E DEL LAVORO

## della Libia

### S O M M A R I O

|  |        |
|--|--------|
| Italia e Libia . . . . .   | Pag. 2 |
| Istituzione della licenza di esercizio per le aziende artigiane della Libia . . . . .  | » 4    |
| La licenza artigiana di esercizio istituita in Libia . . . . .   | » 7    |
| Estensione alla Libia delle norme sull'igiene del lavoro . . . . .   | » 9    |
| Decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, che detta norme per la compilazione del regolamento generale e di quelli speciali circa l'igiene del lavoro . . . . .  | » 9    |
| Approvazione del Regolamento generale per l'igiene del lavoro . . . . .  | » 10   |
| Delega agli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa delle funzioni di ispettorato corporativo per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sull'orario di lavoro, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e sul sabato fascista . . . . . | » 14   |
| Costituzione del Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori delle industrie estrattive . . . . .  | » 15   |
| Consistenza e movimento degli associati e rappresentati dai Sindacati aderenti alle Associazioni fasciste della Libia: situazione al 30 settembre 1938-XVI . . . . .   | » 16   |
| Consistenza e movimento degli associati e rappresentati dai Sindacati Coloniali aderenti alle Associazioni fasciste della Libia: situazione al 31 ottobre 1938, anno XVII . . . . .  | » 18   |
| Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia . . . . .  | » 20   |
| Attività della Cassa Mutua Malattie dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato . . . . .   | » 21   |
| Attività del Patronato Nazionale per l'assistenza sociale in Libia . . . . .   | » 22   |
| Efficienza del movimento cooperativo e mutualistico in Libia nel mese di ottobre 1938-XVII . . . . .   | » 23   |
| Giurisprudenza coloniale del lavoro . . . . .  | » 24   |



# Italia e Libia

L'annessione delle quattro provincie della Libia al territorio del Regno costituisce un evento storico di straordinaria importanza.

Prima di tutto dal punto di vista giuridico. Chiunque possieda un minimo di nozioni di diritto avverte la fondamentale differenza fra il decreto col quale il 5 novembre 1911 la Tripolitania e la Cirenaica furono poste sotto la sovranità dello Stato italiano e il provvedimento odierno del Gran Consiglio, con cui si dichiara che le quattro provincie della Libia entrano a far parte del territorio nazionale. Mentre la «sovranità» si riferisce a un territorio ben distinto da quello nazionale, e in questo caso definiva esattamente la natura della Tripolitania e la Cirenaica quali «colonie», l'«annessione» fa diventare le quattro provincie libiche parte integrante del territorio italiano, un lembo di Patria nel significato più preciso e letterale della parola, come lo sono le altre provincie del Regno.

Che portata politica ha il provvedimento? Si rafforza prima di tutto il principio della assoluta intangibilità del territorio. Mentre per quanto riguarda la «colonia», è raro ma non impossibile che uno Stato sovrano possa accedere a un criterio di modificazioni territoriali, di scambi, di compensazioni (vedi il caso delle ex colonie tedesche), in quanto non si intendono direttamente lesi i confini della Patria, esattamente l'opposto accade per il territorio nazionale, che in nessun caso, — pena l'infamia e a costo del sacrificio supremo, — può essere messo in discussione. Di diritto e di fatto, con la annessione delle quattro provincie i termini sacri della Patria, si estendono di là dal mare, sino ai territori del Sahara libico. L'Italia ha dunque allargato di molte centinaia di migliaia di chilometri quadrati il suo territorio nazionale. E' questa la prima fondamentale constatazione, cui prendono atto con orgoglio gli italiani; che dovranno di buona o cattiva grazia, non importa) registrare gli stranieri.

Ciò significa infatti che da oggi noi potremo amministrare le nostre provincie libiche senza che uno Stato straniero possa, direttamente o indirettamente, interferire, sindacare, occuparsi comunque di esse, se non vuol venir meno alle norme fondamentali del diritto e della correttezza internazionale, che vietano qualsiasi intrusione nell'altrui politica interna. Il recente caso tipico delle lagnanze inglesi per i contingenti armati della Libia non solo non potrà più verificarsi, ma non potrà neppure essere affacciato in ipotesi; come non avrebbe ragione di essere per la Sicilia o il Piemonte.

Così dal punto di vista amministrativo — pur mantenendo le provincie libiche una loro speciale configurazione perché l'autonomia economico-finanziaria della Libia resterà intatta e così pure la sua dipendenza dal Ministero dell'Africa Italiana e da un Governatore Generale — l'annessione significa un grande progresso sulla via dell'unificazione della Quarta Sponda all'Italia.

La mozione del Gran Consiglio dichiara che alla annessione si è giunti non già

con un atto di imperio più o meno improvvisato e arbitrario, ma in conseguenza di sedici anni di azione fascista, che hanno trasformato le condizioni spirituali politiche ed economiche della Libia. Affermazione documentata dalla realtà. Dalla pacificazione delle genti, che oggi armoniosamente collaborano sotto i segni del Littorio, alla colonizzazione delle terre incolte e desertiche, giunta ormai alla sua fase intensiva, al complesso e imponente panorama delle opere pubbliche che sono state compiute, all'incremento generale della produzione, al popolamento crescente delle città e delle campagne, alle prove luminose di fedeltà e di attaccamento delle popolazioni musulmane, che hanno offerto il fiore della loro giovinezza guerriera, senza risparmio di sacrifici eroici alla causa dell'Italia Imperiale, emerge e si afferma progressivamente, nei sedici anni di Regime, un adeguamento sempre più perfetto fra le Provincie della Libia e la Madre Patria, nel ritmo fervido della vita rinata sotto le insegne del Littorio.

Ogni anno migliaia e migliaia di visitatori di tutti i paesi del mondo sbarcano a Tripoli e perlustrano le città e le terre incantevoli della Libia. Chi una volta vi è stato anela a ritornarvi. Il fascino di una natura che gareggia tra le più suggestive dell'Africa Mediterranea, si accresce a dismisura per la grandiosità delle opere di progresso civile, sociale, artistico, umano.

Il provvedimento dell'annessione corona dunque la vittoria di Mussolini, simultaneamente sfolgorante in tutti i campi dell'attività italiana e fascista.

Nella mozione del Gran Consiglio si preannuncia poi «un provvedimento legislativo che intervenga a definire il nuovo statuto delle popolazioni libiche» rinviandone l'approfondito esame particolare a una prossima sessione.

E' questa una conseguenza logica della annessione.

Dichiarate parte integrante del territorio nazionale, le quattro provincie della Libia non si possono supporre abitate prevalentemente da una popolazione che rimanga allo stadio inferiore della sudditanza: che non abbia, cioè, un minimo dei diritti e dei doveri dei cittadini italiani.

Occorre qui intendersi nettamente. Non si può e non si deve equivocare fra cittadinanza e razza. Cittadinanza è l'appartenenza di una persona allo Stato. Può essere, come è noto, originaria e acquisita. Nell'attribuzione della cittadinanza originaria prevalgono due principi: il rapporto di filiazione (*jus sanguinis*) e il rapporto territoriale (*jus loci*); prevalente il primo in Europa, il secondo in America. Ma entrambi accettati ormai in tutti i paesi civili come equivalenti. Il principio dello *jus sanguinis*, pur essendo fondamentale per l'acquisto della cittadinanza per nascita, non può essere assoluto ed esclusivo, ma deve temperarsi col principio dell'*jus loci*. Per quel che si riferisce alla cittadinanza acquisita è noto che anch'essa è ammessa e adottata dai paesi civili, ivi compresa l'Italia, non solo per beneficio di legge, ma per naturalizzazione, per matrimonio e infine *annessione territoriale*. Prevalere per quest'ultimo caso un criterio

non già personale, ma collettivo.

Dal punto di vista strettamente giuridico, la Libia ha, dunque, tutti i requisiti necessari per una estensione del diritto di cittadinanza alle popolazioni che l'abitano.

Resta il problema della razza. Che l'annessione di territori nuovi permetta l'estensione della cittadinanza a genti di razza diversa è pacifico. Basterebbe il caso della cittadinanza estesa dopo la guerra ai nuclei tedeschi dell'Alto Adige o slavi del confine isontino. Le visite recenti del Duce nelle Venezia hanno dimostrato quanto e come i cosiddetti allogliotti, abbiano ben meritato del titolo e dei diritti di cittadini italiani.

Ma, per scendere al caso particolare dei libici, è da far notare che il diritto di cittadinanza da concedersi ai musulmani non significa affatto rinuncia alla energica difesa della razza che il Regime ha intrapreso, non soltanto perché cittadinanza e razza si riferiscono a due principi diversi, non interferenti fra di loro, ma perché, specificamente, quanto può essere concesso ai musulmani delle quattro provincie riafferma la distinzione netta tra nazionali e libici, anzi in un certo senso la rafforza. A differenza infatti di quanto fu stabilito in Francia per le provincie nord-africane, in cui il musulmano, dotato di piena ed intera cittadinanza francese, perde il suo statuto personale (cioè rinuncia alle norme matrimoniali e successorie della sua religione) per adeguarsi alla legge della metropoli, il diritto di cittadinanza da concedersi ai libici deve essere circoscritto al territorio della Libia e delle altre terre italiane d'Africa e permetterà ai musulmani di conservare quello statuto personale che la religione coranica impone.

Non potrebbe dunque mai verificarsi il caso di una immissione di elementi di razza araba nella penisola né potrebbe accadere il caso inverso (avvenuto in Francia) di musulmani, francesi al cento per cento, che si son visti rifiutare un posto... al cimitero.

E' necessaria una certa preparazione per difendere efficacemente il principio razzistico: si rischia altrimenti di fare grosse confusioni.

La difesa della razza, per quanto riguarda la Libia, deve essere interpretata come una politica di umiliazione dei musulmani o di pura e semplice distinzione? Sarebbe politicamente opportuno estendere oltre i limiti i problemi razziali? Una volta definite le barriere che impediscono l'inquinamento dell'elemento nazionale e affermano la prevalenza assoluta di questo ultimo, è nostro interesse, e — diciamo pure — nostro dovere, elevare per quanto è possibile le popolazioni libiche, farle accedere alla vita civile, dare loro una patria. Ciò vale non solo agli effetti del progresso generale delle Provincie libiche (che non possono prescindere dalle popolazioni musulmane); non solo agli effetti di garantire più agevole sviluppo all'opera di colonizzazione nazionale che giunge proprio ora coi ventimila rurali immessi nei nuovi villaggi alla fase intensiva, ma per l'irradiazione del prestigio italiano sul mondo arabo-musulmano del mondo in-

tiero. Il prestigio di razza — non bisogna dimenticarlo — si affermerà, in un paese assai complesso dal punto di vista etnico come la Libia, attraverso le forme superiori di vita, l'attività feconda, la dignità morale degli italiani: questo è prestigio sostanziale che non teme tempi ed eventi mentre quello *formale* può staldarsi, diventare mellicace, suscitare reazioni.

E' certo che il periodo coloniale a base di casco e scudiscio è tramontato — almeno per ciò che si riferisce ai paesi musulmani — e che altri strumenti di governo sono indispensabili.

Fermo restando dunque il concetto che la legge inibisce l'accesso civile e giuridico in Italia dei nuovi cittadini libici, anche perché riuscirebbe insopportabile all'ordine pubblico giuridico che fossero trasportate in Italia norme di religione musulmana quale la poligamia; affermata anzi la necessità che i cittadini italiani libici mantengano il loro statuto personale nella sfera della Libia e delle altre terre italiane d'Africa; agli attuali sudditi, salvo specifici requisiti di cultura e di titoli civili e militari — potrebbe essere assicurato: 1° un diritto sindacale-corporativo che ne tutelasse gli interessi legittimi d'ordine economico; 2° la partecipazione ai consessi economici locali nonché a speciali uffici amministrativi; 3° il tesseramento nel Partito Nazionale Fascista in sezioni arabe del Partito, di cui la Goventù Araba del Littorio, può considerarsi una incoraggiante premessa.

Il diritto di voto il fascismo l'ha ormai sepolto e non è certo il caso di parlarne per la Libia! Il servizio militare diventerebbe

— da mercenario — come è — un *airtto*, determinato dalle coscrizioni di leva.

Lo strano è che in base all'articolo 37 del vigente Ordinamento Organico della Libia ai musulmani era concesso di chiedere ed ottenere la piena cittadinanza italiana, con la rinuncia allo statuto personale.

E' questo un articolo da abrogare, non soltanto per le ragioni che abbiamo già esposte, ma perché dobbiamo — proprio noi italiani — difendere negli arabi la dignità e il sentimento della religione. Sarebbe un errore colossale pensare e agire diversamente. I fedifraghi della religione avita sono nella maggior parte dei casi pessimi cittadini. La religione musulmana è un grande strumento di elevazione morale per le genti arabe. Noi facciamo leva sulla religione musulmana (che esclude ogni proselitismo); non soltanto la difendiamo ma la potenziamo: i fatti provano che questa è la via giusta.

Gli italiani che sono per storia, per tradizione, per radicata convinzione, cattolici, non possono rispettare chi è senza religione. Concedere la cittadinanza a prezzo di abiure rappresenterebbe, oltre che una colpa, un pericolo.

La Libia si avvia dunque a potenziare la Patria fascista in modo ben più efficace di quanto non le sia stato fino ad oggi concesso. Una vasta zona dell'Africa assurge alla dignità di parte integrante di una grande nazione europea.

Ma dato che, come abbiamo detto, la Libia manterrà la propria autonomia economica-amministrativa e continuerà a di-

pendere dal Ministero dell'Africa Italiana, non sembrerà questo in contrasto con la sua nuova configurazione costituzionale?

Bisogna tener presente che si tratta di amministrare provincie d'oltremare lontane dalla Madre Patria di genti e razze diverse.

Del resto l'esperienza ormai secolare dell'Algeria ci insegna qualche cosa. L'amministrazione e l'ordinamento della Libia ancora per molti anni — sino, cioè alla saturazione della potenziamento italiano — non potranno allontanarsi dalle attuali forme, collaudate dall'esperienza.

Quanto alla dipendenza da un Ministero piuttosto che da un altro non bisogna dimenticare che l'antico Ministero delle Colonie si chiama oggi dell'Africa Italiana. Il Duce già lo faceva degno, nella sua lungimirante visione, di amministrare un lembo della Patria.

I funzionari che hanno da tempo collaborato all'evento storico dell'annessione con approfondita e appassionata preparazione, con finezza di giuristi e perizia di tecnici, possono oggi esser fieri dell'opera loro e dei grandi risultati conseguiti. Daranno domani un contributo incomparabile allo sviluppo che dalla nuova situazione si attende.

L'Italia è più che mai nella grande tradizione romana: *tu regere imperio populos...* Con la spada e con la legge. La prima nulla varrebbe senza la seconda e viceversa.

All'Italia Imperiale quel nome e quel segno — Roma — è quanto basta: tutto il passato, tutto il presente, tutto il futuro.

(Da «Il Corriere Padano»)

La nuova fase della storia italiana sarà dominata da questo postulato: realizzare nel più breve termine possibile il massimo possibile di autonomia nella vita economica della Nazione.

MUSSOLINI



# Istituzione della licenza di esercizio per le aziende artigiane della Libia

Decreto Governatoriale 4 agosto 1938-XVI, n. 15668, pubblicato sul «Bollettino Ufficiale della Libia» del 21 ottobre 1938-XVI, n. 40

## IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. 3 dicembre 1934, X(II), n. 2012 sull'ordinamento organico della Libia;

Visto il R. D. 29 aprile 1935, XIII, n. 2006 sull'ordinamento sindacale della Libia ed i successivi provvedimenti integrativi modificativi ed esecutivi;

Visto il R. D. 29 aprile 1935, XIII, n. 2007 sui Consigli e sugli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa;

Visto l'art. 8 del nuovo testo del R. D. 21 agosto 1936, XIV, n. 1872, approvato con R. D. 1° luglio 1937, XV, n. 1878 che devolve al Governatore Generale della Libia la facoltà di disciplinare l'esercizio delle piccole industrie e delle attività, che secondo le norme vigenti sull'ordinamento sindacale della Libia sono inquadrate nell'artigianato;

Visto il D. G. 27 giugno 1938, XVI, n. 12659, che stabilisce i criteri di massima per l'inquadramento delle categorie professionali che sono inquadrate nell'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia;

Sentiti i Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa di Tripoli e di Bengasi e l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia;

Sentito il Comitato Intersindacale della Libia;

### DECRETA:

#### ART. 1.

Sono soggette al rilascio di una speciale licenza da parte dei rispettivi municipi le persone che esercitano o che intendono esercitare una piccola industria od una attività delle categorie che, secondo le norme vigenti sull'ordinamento sindacale della Libia, sono inquadrate con nostro provvedimento nell'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia.

#### ART. 2.

La licenza di cui all'articolo precedente, potrà essere rilasciata alle persone le quali ne facciano domanda, in carta legale, ai rispettivi municipi.

Le licenze saranno conformi al modello di cui all'allegato al presente decreto e verranno fornite ai municipi del Governo della Libia.

La licenza sarà inviata all'Ufficio Tasse Afari competente per la consegna all'interessato, previa regolarizzazione della licenza stessa agli effetti della tassa governativa di concessione e di bollo di cui all'art. 73 della tariffa allegata al R. D. 19 gennaio 1923, n. 150.

#### ART. 3.

Presso ciascun municipio sarà costituita una commissione composta:

- dal podestà del municipio o da un suo rappresentante, che la presiede;
- da due rappresentanti degli artigiani de-

signati dalla rispettiva associazione sindacale; e) da due rappresentanti dell'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia.

La commissione determinerà se per l'applicazione dell'art. 1, negli esercizi misti di produzione o vendita prevalga il carattere artigianale, industriale o commerciale, aggregandosi di volta in volta, persona designata, a seconda del caso controverso, dall'organizzazione sindacale degli industriali e dei commercianti, e darà il proprio parere sulla concessione della licenza in tutti i casi.

Le domande che risultassero a carattere prevalentemente industriale o commerciale saranno trasmesse agli organi competenti.

La licenza potrà essere negata qualora le attività analoghe già esistenti siano sufficienti rispetto alle esigenze del mercato e del traffico.

La concessione o il diniego della licenza saranno notificati al richiedente dal municipio.

Contro il diniego della licenza l'interessato potrà ricorrere, entro due mesi dal giorno della notifica, al Consiglio provinciale amministrativo competente.

La decisione del Consiglio provinciale amministrativo è definitiva e contro di essa non è ammesso ulteriore gravame.

La licenza si intende decaduta qualora il titolare di essa, entro quattro mesi dal rilascio, non abbia iniziato l'attività oggetto della licenza medesima.

#### ART. 4.

La licenza può essere tolta qualora il titolare di essa, per due volte consecutive, qualunque sia il periodo di tempo dalla infrazione, sia stato punito per i reati di cui agli art. 472, 473, 474 e 517 del codice penale per le frodi e le sofisticazioni contemplate dalla legge.

#### ART. 5.

La licenza rilasciata è soggetta a fine di ogni anno al visto da parte del podestà, per accertamento della esistenza dell'attività per la quale venne rilasciata.

#### ART. 6.

I podestà dei municipi comunicano al principio di ciascun mese al competente Ufficio Coloniale dell'Economia Corporativa e all'Unione Provinciale dell'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia, l'elenco nominativo dei titolari delle licenze rilasciate e di quelle revocate o vistrate nel mese precedente, con la indicazione del ramo di attività per le quali vennero rilasciate e l'indirizzo del titolare medesimo.

L'Ufficio dell'economia non potrà iscrivere esercizi per i quali non sia stata rilasciata la prescritta licenza.

#### ART. 7.

La piccola industria e l'azienda artigiana deve essere esercitata direttamente dal titolare della licenza col solo ausilio dei famigliari o di dipendenti entro il numero fissato dalle disposizioni particolari concernenti l'inquadramento sindacale.

Nel caso di morte del titolare è ammessa la continuazione dell'esercizio non oltre sei mesi dalla morte, per dar modo agli eredi di richiedere la regolarizzazione della licenza.

#### ART. 8.

La licenza è valida esclusivamente per il territorio del municipio che l'ha rilasciata.

Per la medesima attività non potrà essere rilasciata più di una licenza per persona.

Il trasferimento da un municipio ad un altro è soggetto all'autorizzazione del municipio del territorio ove la persona intenda trasferire l'esercizio.

#### ART. 9.

Per le attività artigiane e piccole industrie soggette ad autorizzazione di polizia si richiama le disposizioni del vigente ordinamento di polizia per la Libia. Dette autorizzazioni saranno documentate nel modulo appositamente inserito nel libretto della licenza di cui all'art. 2.

#### ART. 10.

Le persone che all'atto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni esercitano piccole industrie od attività artigiane di qualsiasi natura contemplate dall'art. 1 debbono presentare la domanda di cui all'art. 2; ma potranno continuare lo svolgimento della loro attività fino a quando venga deciso sulla domanda stessa.

#### ART. 11.

Salvo il disposto dell'art. 12 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli esercenti le attività contemplate dall'art. 1 debbono essere muniti della licenza oggetto del presente decreto.

#### ART. 12.

Nel primo anno dalla data di pubblicazione del presente decreto i prefetti delle provincie libiche potranno, previo assenso del Governo della Libia, limitarne l'applicazione a determinate località.

Tripoli, li 4 agosto 1938, XVI.

Il Governatore Generale  
BALBO



GOVERNO GENERALE DELLA LIBIA

## Licenza di esercizio per le aziende artigiane

Regio Decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1878  
Decreto Governatoriale 4 agosto 1938-XVI, n. 15668

Cognome e nome del titolare

Residenza

— copertina —

### IL PODESTÀ

del Municipio di \_\_\_\_\_

Provincia di \_\_\_\_\_

Visto il nuovo testo del R. D. 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, approvato con il R. D. 1° luglio 1937-XV, n. 1878; Visto il Decreto Governatoriale 4 agosto 1938-XVI, numero 15668, con il quale è istituita in Libia la licenza di esercizio per le aziende artigiane;

Rilascia la  
**Licenza di esercizio N. \_\_\_\_\_**  
per l'Azienda artigiana (1) \_\_\_\_\_

al Signor \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Eventuali titoli professionali \_\_\_\_\_

Iscrizione al P.N.F. dal \_\_\_\_\_ (Tessera n. \_\_\_\_\_)

dell'Anno \_\_\_\_\_ Fascio di \_\_\_\_\_

Carta di identità n. \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_

(o documento equipollente) \_\_\_\_\_

IL PODESTÀ

(1) Denominazione dell'attività.

— 1 —

IL PODESTÀ

del Municipio di \_\_\_\_\_

Provincia di \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 8 del D. G. 4 agosto n. 15668

AUTORIZZA

il titolare della presente licenza a trasferire la propria attività in questo Municipio.

IL PODESTÀ

IL PODESTÀ

del Municipio di \_\_\_\_\_

Provincia di \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 8 del D. G. 4 agosto n. 15668

AUTORIZZA

il titolare della presente licenza a trasferire la propria attività in questo Municipio.

IL PODESTÀ

— 2 —

### VISTO ANNUALE DEL PODESTÀ

(ai sensi dell'art. 5 del D. G. 4 agosto 1938-XVI, n. 15668).

N. B. — La presente licenza dovrà consegnarsi al termine di ciascun anno solare al Municipio per il visto di prescrizione.

|   |   |
|---|---|
| Accertata l'attività dell'esercizio<br>Anno _____ | Accertata l'attività dell'esercizio<br>Anno _____ |
| Accertata l'attività dell'esercizio<br>Anno _____ | Accertata l'attività dell'esercizio<br>Anno _____ |
| Accertata l'attività dell'esercizio<br>Anno _____ | Accertata l'attività dell'esercizio<br>Anno _____ |
| Accertata l'attività dell'esercizio<br>Anno _____ | Accertata l'attività dell'esercizio<br>Anno _____ |

— 3 - 4 - 5 —



Il \_\_\_\_\_  
 è iscritto all'Associazione nell'Arte Coloniale Fascista (1)  
 dal \_\_\_\_\_ (Tessera n. \_\_\_\_\_) dell'Anno \_\_\_\_\_  
 IL PRESIDENTE DELL'UNIONE PROVINCIALE  
 Timbro \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

Istituto Fascista per l'Artigianato della Libia

Il \_\_\_\_\_  
 è registrato all'anagrafe dell'Istituto al n. \_\_\_\_\_  
 quale \_\_\_\_\_  
 IL DIRETTORE  
 Timbro \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

(1) Denominazione dell'Arte.

Iscrizione all'Ufficio Coloniale dell'Econ. Corporativa  
 (al sensi dell'art. 29 del R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2007  
 e del D. G. 27 giugno 1938-XVI, n. 12659).

Il \_\_\_\_\_  
 è iscritto all'Ufficio Coloniale dell'Economia Corporativa  
 di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
 dal \_\_\_\_\_  
 per l'attività di \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

Timbro e bollo

VARIAZIONI

In questa pagina devono essere segnate le speciali licenze rilasciate dalle autorità competenti per quei mestieri soggetti a disposizioni particolari tecniche, amministrative, fiscali, ecc.

(1) \_\_\_\_\_  
**Licenza speciale per il mestiere di**  
 (rilasciata ai sensi degli art. 112, 122, 128, dell'Ordinamento di Polizia per la Tripolitania e la Cirenaica; R. D. 6 luglio 1933-XI - *Bollettino Ufficiale del Governo della Tripolitania* del 3 luglio 1934-XII, n. 15; *Bollettino Ufficiale del Governo della Cirenaica* del giugno 1934 XII, supplemento al n. 6).

Provincia di \_\_\_\_\_ Municipio di \_\_\_\_\_

Il (1) \_\_\_\_\_  
 Vista la domanda di \_\_\_\_\_  
 Visto l'Ordinamento di Polizia vigente in Libia;  
 AUTORIZZA \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_  
 di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ Prov. di \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_  
 sotto l'osservanza delle leggi, regolamenti e norme vigenti,  
 ad esercitare l'attività di \_\_\_\_\_

(1) Autorità che rilascia la licenza.

La licenza artigiana di esercizio istituita in Libia

Fra i problemi essenziali da risolvere per la vita e lo sviluppo dell'artigianato in genere e di quello coloniale in particolare, uno dei maggiori è quello della disciplina economica delle attività artigiane, aspirazione costante di questa categoria di piccoli produttori, dibattuta da molti anni, che nel Regno ha avuto soluzioni provvisorie e locali con autorizzazioni prefettizie o provvedimenti podestari, in attesa dell'auspicata norma corporativa di carattere generale.

Mentre la disciplina economica è ormai corporativamente definita e attuata nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e del credito, sia nel Regno che nell'Africa Italiana (ove, naturalmente, le modalità di applicazione sono determinate dai particolari ordinamenti politico-amministrativi), per le attività artigiane e piccoli industriali in Libia erano stati emanati di recente provvedimenti che una esperienza di due anni ha dimostrati non perfettamente aderenti alla prassi amministrativa e alle esigenze delle piccole imprese produttrici. Pertanto, per effetto della facoltà devoluta successivamente al Governatore generale di disciplinare l'esercizio delle aziende artigiane e delle piccole industrie, è stata istituita la «licenza artigiana di esercizio» con la quale il ciclo della disciplina di tutte le attività economiche produttrici libiche è completo, poiché di recente anche l'attività dei venditori ambulanti ha avuto le sue norme disciplinatrici.

LA NECESSITA' DEL PROVVEDIMENTO

Sarebbe del tutto pleonastico illustrare gli inconvenienti che l'incontrollata apertura di esercizi artigiani aveva prodotto nella nascente economia libica, non pure nei centri maggiori, ma anche nelle località dell'interno, sia per l'eccessivo numero delle aziende sia, non raramente, per l'incapacità tecnica e finanziaria dei gestori spesso estranei alle categorie artigiane. Fin dal 1934-XII l'Artigianato Fascista della Libia, costituito dal Governatore generale Maresciallo Balbo per inquadrare, tutelare e assistere gli artigiani nazionali e libici, prospettò al Governo della Libia l'opportunità di addivenire ad un disciplinamento delle aziende artigiane la cui illimitata libertà di impianto e di sfrenata concorrenza produceva dannose ripercussioni oltre che nell'economia generale sulle stesse aziende creando un generale malessere economico e morale fra gli artigiani. La fase di preparazione dell'importante provvedimento ora emanato è stata da chi scrive esposta nella «Rassegna Economica delle Colonie» (febbraio 1936-XV) alcuni mesi prima della pubblicazione del R. D. 21 agosto 1936-XV, n. 1872, sulla disciplina delle attività economiche nelle Colonie, col quale il punto di vista dell'organizzazione artigiana, accolto e sostenuto dal Governo della Libia, era stato dal Ministero delle Colonie tradotto in norma legislativa.

Per quanto si riferiva alla Libia, il decreto disponeva all'art. 8: «Nella Libia l'impianto di nuove industrie, l'ampliamento di stabilimenti industriali e esistenti, e, in genere, l'esercizio di attività industriali, escluse quelle di tipo artigiano, non possono aver luogo senza preventiva autorizzazione ministeriale. L'autorizzazione è accordata su domanda degli interessati con decreto del Ministro per le colonie, sentite le Consulte competenti per materia». E all'art. 12: «Il Governatore generale della Libia autorizza con propri decreti, sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli coloniali dell'economia, l'impianto e l'esercizio di attività di tipo artigiano indicate all'art. 8».

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Per effetto di tale disposizione, ogni attività artigiana veniva ad essere autorizzata con un apposito decreto governatoriale. Il Governo della Libia dispose opportunamente che per ogni domanda di apertura di azienda artigiana, il Consiglio dell'Economia, nella sua istruttoria, raccogliesse il parere delle organizzazioni sindacali degli artigiani e dei lavoratori e del municipio: quindi, se l'autorizzazione era concessa, veniva pubblicato nel «Bollettino Uf-

ficiale della Libia». In realtà tale procedura, anche per le più piccole aziende artigiane, appariva sproporzionata; ed il Consiglio dell'Economia di Bengasi propose, per semplificare la procedura, di distinguere fra «aziende industriali di tipo artigiano e artigiani senza azienda»; altri enti proposero di escludere dall'autorizzazione le aziende artigiane produttrici di servizi, come quelle dei parrucchieri e dei trasporti, che sono invece fra le attività che più necessitano di disciplina; altri ritennero che il Governatore generale potesse delegare la sua facoltà di autorizzazione alle prefetture e ai municipi, evitando di emanare tanti decreti quante erano le aziende autorizzate all'esercizio.

Ma il R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, era esplicito per quanto si atteneva alla concessione di autorizzazione mediante decreto governatoriale, e tale facoltà non poteva essere dal Governatore delegata; anche la definizione dell'azienda artigiana, distinta da quella industriale era evidente; inoltre, l'esclusione affermata nell'art. 8, dedicato alle industrie, delle aziende a «tipo artigiano», e il riferimento nel successivo art. 12, dedicato alle attività artigiane, causando incertezze, aveva indotto alcuni uffici a creare un'azienda industriale di tipo artigiano, fomite di equivoci ed errate interpretazioni; così si verificava, fra l'altro, che anche per impianti industriali veri e propri veniva richiesta l'autorizzazione governatoriale anziché quella ministeriale e viceversa.

LA NORMA LEGISLATIVA

L'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia, succeduta all'Artigianato Fascista e riconosciuta giuridicamente con decreto governatoriale del 21 aprile 1937-XV, n. 7500, la quale aveva accolto l'auspicata regolamentazione delle aziende artigiane con viva soddisfazione, fece presente la emergente necessità di norme disciplinatrici definitive, insistendo perché si addivesse, come per il commercio all'istituzione di una licenza artigiana di esercizio, richiamandosi, per la determinazione dell'azienda artigiana, ai criteri di inquadramento, ai sensi del decreto ministeriale 27 dicembre 1936-XVI, contenente le norme integrative ed esecutive del R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, sull'ordinamento sindacale in Libia. E poiché non soltanto in questo campo l'estensione della disciplina economica nelle Colonie aveva suggerito la necessità di alcune modificazioni alle norme emanate l'anno precedente, con R. D. 1. luglio 1937-XVI, n. 1878, esse venivano completate. Fra le altre disposizioni, con il nuovo decreto era devoluta al Governatore generale della Libia la facoltà di disciplinare l'attività delle piccole industrie e delle aziende artigiane, inquadrate nell'organizzazione artigiana. Gli articoli 8 e 12 del precedente decreto vennero in questo nuovo decreto fusi e aggiornati in un solo articolo che è il seguente:

«Art. 8. — Nella Libia, l'impianto di industrie, di aziende di trasporti e l'ampliamento di stabilimenti industriali vengono autorizzati dal Ministro per l'Africa Italiana, sentita la competente Consulta coloniale corporativa. Il Ministro può delegare tale facoltà per determinati settori ed entro determinati limiti al Governatore generale che la esercita, sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa».

«L'esercizio delle piccole industrie e delle attività che, secondo le norme vigenti sull'ordinamento sindacale in Libia, sono inquadrate nell'artigianato, è disciplinato dal Governatore generale, sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa. L'autorizzazione per il trasferimento di attività industriali da un territorio provinciale ad un altro è di competenza del Governatore generale».

Questa precisa dizione non consente più di sparate interpretazioni. Per le industrie la competenza a concedere l'autorizzazione all'impianto è del Ministro che può delegarla, entro determinati settori e limiti al Governatore generale; ed infatti, con recente decreto l'ha delegata per le industrie che hanno un capitale fino a L. 500.000. Per l'artigianato e le piccole industrie inquadrate sindacalmente nell'artigia-

nato, la competenza è del Governatore generale

L'INQUADRAMENTO DEGLI ARTIGIANI

Accingendosi ad esercitare questo compito assegnatogli dalla legge, il Governatore generale doveva anzitutto provvedere a definire l'azienda artigiana e a determinare l'inquadramento delle categorie stabilendo i criteri di discriminazione fra industria e artigianato e fra artigiani e lavoratori a domicilio.

L'inquadramento delle categorie ha subito naturalmente anche in Libia quelle necessarie modificazioni e sistemazioni che sono connesse alla ricognizione graduale delle attività economiche. Poiché tale ricognizione ormai è nella fase conclusiva, il Governatore generale ha iniziata la promulgazione delle norme per l'inquadramento delle categorie nelle organizzazioni sindacali, cominciando dall'artigianato, in quanto era necessario in vista della disciplina delle sue attività. Le Associazioni sindacali interessate, e cioè quelle degli artigiani, degli industriali e dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato, hanno di concerto avanzate proposte che il Governatore generale ha esaminate e tradotte nel decreto 27 giugno 1938, anno XVI, n. 12659.

L'artigianato, con questo decreto del Maresciallo Balbo, che definisce il carattere dell'azienda artigiana e classifica le categorie che sono rappresentate dall'Associazione sindacale, ha assunto la sua propria inconfondibile fisionomia nella economia libica, fra gli industriali e i lavoratori, non soltanto per i nazionali, ma anche per i cittadini libici che svolgono attività artigiane, poiché i criteri che hanno ispirato il decreto corrispondono anche alle loro categorie economiche, che sono state riconosciute come quelle dei nazionali.

Il decreto governatoriale 27 giugno 1938-XVI, n. 12659, è costituito di tre articoli e di due allegati. Il primo articolo definisce gli artigiani nel modo seguente: «Sono considerati artigiani, ai fini dell'inquadramento e della rappresentanza sindacale, gli esercenti per proprio conto un'azienda o una piccola industria, iscritta nei Consigli coloniali dell'economia corporativa della Libia, della quale accentrano le funzioni inerenti alla gestione, con o senza aiuto di famigliari o di dipendenti, sia che il lavoro venga eseguito in bottega, sia a domicilio, sia nel luogo designato dal committente». Il secondo articolo determina che i criteri di massima per la discriminazione fra artigiani a domicilio e lavoratori a domicilio sono quelli contenuti nell'allegato n. 1, il quale definisce quale lavoratore a domicilio colui che presta la propria opera ad uno o più datori di lavoro e non lavora per il pubblico, che ha quindi un rapporto di dipendenza e di lavoro e non autonomia di attività. Il terzo articolo determina l'inquadramento delle categorie artigiane e la limitazione numerica dei dipendenti — per alcuni mestieri propriamente artigiani senza limitazione, per tutti gli altri fino a 5 — che forma il criterio di discriminazione agli effetti sindacali ed economici, fra attività rappresentate dall'Associazione degli artigiani e quelle rappresentate dall'Associazione degli industriali. In un elenco allegato sono enumerate le 12 Arti coloniali aderenti all'Associazione degli artigiani e le professioni che le compongono secondo il ramo di attività economica, per un complesso di 151 mestieri.

Questo decreto costituisce quindi la necessaria premessa alla disciplina dell'esercizio delle attività artigiane e piccole industrie libiche.

IL DECRETO GOVERNATORIALE PER LA LICENZA

Infatti con il decreto 4 agosto 1938-XVI, n. 15668, il Governatore generale Maresciallo Balbo, sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa, le R. Prefetture coloniali, l'Associazione Fascista degli Artigiani ed il Comitato intersindacale della Libia, ha istituito la licenza di esercizio per le aziende artigiane, comprendendo in esse anche le piccole industrie.

E' necessario chiarire subito che la «licenza di esercizio» è altra cosa dalla «patente di mestiere»; deliberata in massima per alcuni



mestieri artigiani dal Comitato corporativo centrale nella sessione di luglio. La patente ha carattere tecnico-professionale e sarà assegnata a seguito di un periodo di tirocinio, o di esame, o di conseguiti titoli di idoneità tecnica. La licenza di esercizio ha invece carattere economico, pur con l'accertamento dell'appartenenza del richiedente alla categoria a gestione dell'azienda, e verrà concessa in rapporto alle esigenze e necessità delle località, tenendo conto di quelli delle categorie. La consapevolezza corporativa dei rappresentanti dell'organizzazione artigiana e dei rappresentanti dei lavoratori, e la partecipazione del podestà, che la presiede, alla commissione che esamina le domande di licenza, assicura il raggiungimento dei fini sociali cui il provvedimento è ispirato. Per analogia un'analoga disciplina è in vigore in Libia per i commercianti e i venditori ambulanti con risultati soddisfacenti non è dubbio che il medesimo risultato si verificherà per la disciplina dell'artigianato.

Il decreto della licenza di esercizio artigiano ha tenuto conto di tutte le necessità prospettate dagli organi corporativi, sindacali amministrativi: esso è pertanto perfettamente riuscito ad identificare e disciplinare le esigenze che l'hanno determinato. Esaminiamolo rapidamente.

Il decreto, richiamandosi all'art. 8 del R. D. 1. luglio 1937, n. 1878, stabilisce che sono soggette al rilascio di una speciale licenza da parte dei rispettivi municipi le persone che esercitano o che intendono esercitare una piccola industria od un'attività artigiana delle categorie che, secondo le norme vigenti sull'ordinamento sindacale della Libia, sono inquadrante con provvedimento governatoriale nell'Associazione fascista degli artigiani della Libia. Presso ciascun municipio sarà costituita una commissione composta dal podestà che la presiede, da due rappresentanti degli artigiani designati dalla rispettiva associazione sindacale, da due rappresentanti dell'Associazione fascista

dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato della Libia. La commissione determinerà se negli esercizi misti di produzione e vendita prevalga il carattere artigianale, industriale o commerciale, aggregandosi, di volta in volta, per materia, alle organizzazioni sindacali che risultano interessate: le domande che risultassero a carattere prevalentemente industriale o commerciale, saranno trasmesse agli organi competenti. La licenza potrà essere negata qualora le attività analoghe già esistenti siano sufficienti a soddisfare le esigenze del mercato e del traffico, contro il diniego della licenza l'interessato potrà ricorrere al consiglio provinciale amministrativo la cui decisione non è suscettibile di gravame.

I podestà dei municipi comunicano al principio di ciascun mese al competente Ufficio coloniale dell'economia corporativa e all'Associazione degli artigiani l'elenco nominativo dei titolari delle licenze rilasciate e di quelle revocate, con la indicazione del ramo di attività per le quali vennero rilasciate e l'indirizzo del titolare. L'ufficio dell'economia non potrà iscriverle esercizi per i quali non sia stata rilasciata la licenza.

La piccola industria e l'azienda artigiana deve essere esercitata direttamente dal titolare della licenza, col solo ausilio dei familiari e dei dipendenti entro il numero fissato dalle disposizioni concernenti l'inquadramento sindacale. Nel caso di morte del titolare è ammessa la continuazione dell'esercizio non oltre sei mesi dalla morte, per dar modo agli eredi di richiedere le regolarizzazioni della licenza.

La licenza è valida esclusivamente per il territorio del municipio in cui è stata rilasciata: per la medesima attività non potrà essere rilasciata più di una licenza per persona. Il trasferimento da un municipio ad un altro è soggetto all'autorizzazione del municipio ove si intende trasferire l'esercizio. Per le attività artigiane soggette ad autorizzazione di polizia si richiamano le disposizioni del vigente ordina-

mento di polizia della Libia; dette autorizzazioni saranno documentate nel libretto della licenza.

Le persone che all'atto dell'entrata in vigore del decreto esercitano attività artigiane o piccole industriali debbono presentare la domanda, ma potranno continuare lo svolgimento della loro attività fino a quanto venga deciso sulla domanda stessa. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, tutti gli esercenti attività artigiane debbono essere muniti della licenza, nel primo anno i prefetti delle provincie libiche potranno, con l'assenso del Governatore, limitarne l'applicazione e determinate località.

...

Colla licenza artigiana di esercizio si conclude il primo ciclo della rinascita artigianale libica, che ha avuto inizio nel 1934, XII e che ha segnato le seguenti tappe: ricognizione delle attività artigiane; inquadramento nelle Atte coloniali; istituzione e riconoscimento giuridico dell'Associazione fascista degli artigiani; organizzazione delle unioni e delle comunità provinciali; assistenza sindacale, economica, commerciale, creditizia, legale e tributaria; assegnazione di lavori da parte di enti pubblici; incremento professionale, tecnico e artistico; fondazione dell'Istituto fascista per l'artigianato della Libia.

L'artigianato libico è in grado ora di affrontare, nel suo campo, il problema autarchico, e di dare il suo modesto ma sicuro contributo all'attuazione del programma assegnato dal Duce alla Libia, programma che viene realizzato con dinamica azione dal Governatore generale Maresciallo Balbo. Lo farà con la fede, la decisione, l'operosità tenace, la genialità e la sobrietà, che costituiscono le caratteristiche vitali dell'artigianato nel mondo del lavoro, ri-produttori.

GUGLIELMO QUADROTTA

**Il corporativismo  
è l'economia disciplinata.  
MUSSOLINI**

# Estensione alla Libia delle norme sull'igiene del lavoro

(R. D. 16 giugno 1938-XVI. n. 1210)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto, legge 3 dicembre 1934, XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935, XIII, n. 675;

Udito il parere della Consulta coloniale corporativa per il lavoro;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. 1.

Sono estesi alla Libia, in quanto applicabili e con le modificazioni contenute nell'articolo seguente, il decreto, legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, contenente le norme per la tutela della salute dei lavoratori ed impiegati di aziende industriali, commerciali ed agrarie, convertito nella legge 17 aprile 1925, III, n. 473, ed il R. decreto 14 aprile 1927, V, n. 530, che approva il regolamento generale per l'igiene del lavoro.

ART. 2.

Le attribuzioni conferite dai decreti menzionati nell'articolo precedente ai vari Ministri sono demandate in Libia al Governatore generale; quelle conferite dal R. decreto 14 aprile 1927, V, n. 530, ai circoli d'ispezione del lavoro, attualmente spettanti all'Ispettorato corporativo, sono

esercitate dagli Uffici coloniali dell'economia corporativa, ai sensi dell'art. 51, lettera C) dell'ordinamento del Consiglio e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa dell'Africa Orientale Italiana, approvato col R. decreto 1° luglio 1937, anno XV, n. 1932.

ART. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938, XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

## Decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, che detta norme per la compilazione del regolamento generale e di quelli speciali circa l'igiene del lavoro.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1919, n. 130)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri per la grazia e giustizia e per i culti, per il tesoro e per l'agricoltura;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. 1.

Gli esercenti di aziende industriali, commerciali ed agrarie e i lavoratori ed impiegati da esse dipendenti, sono obbligati ad osservare le norme che, a tutela della salute dei lavoratori ed impiegati stessi contro le cause, che possono rendere insalubre e nocivo il lavoro a cui essi sono addetti, saranno stabilite mediante un regolamento generale e mediante regolamenti speciali per singole industrie, l'uno e gli altri da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentiti il Consiglio superiore del lavoro, il Consiglio superiore ed il Consiglio di Stato.

Quando i regolamenti concernano l'industria agraria deve essere sentito anche il Comitato tecnico dell'agricoltura ed il decreto Reale che li approva è promosso di concerto col ministro per l'agricoltura.

ART. 2.

La preparazione del regolamento generale sarà dai ministri per l'industria, il commercio ed il lavoro e per l'agricoltura affidata ad una Commissione così composta:

a) sei membri del Consiglio superiore del lavoro, scelti tre tra i rappresentanti della classe industriale, commerciale ed agraria e tre fra i rappresentanti della classe operaia;

b) due membri del Comitato tecnico dell'agricoltura, scelti uno fra i rappresentanti degli esercenti di aziende agrarie e uno fra i rappresentanti dei lavoratori agricoli;

c) un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;

d) un delegato dell'Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro e un delegato delle cliniche mediche del lavoro;

e) il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale, il direttore generale dell'agricoltura, il direttore generale delle foreste, ed il direttore generale della sanità pubblica;

f) l'ispettore capo del Circolo medico d'ispezione dell'industria e del lavoro;

g) due ispettori capi-circolo dell'industria e del lavoro;

h) l'ispettore superiore, capo del R. corpo delle miniere;

i) due persone di particolare competenza giuridica e tecnica.

La Commissione è nominata con decreto dei ministri per l'industria, il commercio ed il lavoro e per l'agricoltura; con lo stesso decreto è nominato il presidente scelto fra i componenti la Commissione.

ART. 3.

La preparazione dei regolamenti speciali sarà pure affidata ad una Commissione composta e nominata nel modo indicato nell'art. 2 salvo le modificazioni seguenti:

Vi saranno aggiunti tre rappresentanti degli esercenti e tre rappresentanti dei lavoratori designati dagli interessati nelle industrie, nei commerci e nei lavori agricoli, per i quali deve essere compilato il regolamento speciale; le norme per la designazione saranno stabilite

dal Comitato permanente del lavoro.

I membri del Consiglio superiore del lavoro saranno due soltanto, scelti uno fra i rappresentanti della classe industriale commerciale ed agraria, e l'altro fra i rappresentanti della classe operaia.

Quando il regolamento speciale abbia per oggetto l'industria agraria o forestale o mineraria un ispettore dell'agricoltura, delle foreste o delle miniere sarà chiamato in luogo di uno dei due ispettori capi-circolo dell'industria e del lavoro, di cui alla lettera g) dell'articolo 2.

ART. 4.

Tanto il regolamento generale, quanto i regolamenti speciali possono essere modificati con la stessa procedura stabilita per la loro prima formazione.

ART. 5.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei regolamenti saranno punite con ammende da indicarsi in ciascuno di essi. Le ammende non potranno eccedere la misura di L. 50 per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione o le L. 2000 se la penalità non sia comminata in relazione al numero delle persone predette, salvo le maggiori pene comminate dal Codice penale per i casi da esso preveduti. In caso di recidiva l'ammenda sarà aumentata di un terzo ed il magistrato può inoltre ordinare la cessazione del lavoro fino a che non siasi ottemperato alle disposizioni regolamentari.

ART. 6.

La vigilanza per la esecuzione dei regolamenti sull'igiene del lavoro è affidata al Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, il quale vi provvede di concerto con il Ministero per l'agricoltura quando si tratti di industrie o aziende di competenza di quest'ultimo Ministero.



Oltre funzionari dipendenti dallo Stato, possono essere incaricati delle ispezioni anche gli appartenenti al personale tecnico dell'Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni del lavoro;

Gli incaricati del servizio di ispezione hanno tutte le facoltà e i doveri attribuiti dalla Legge 22 dicembre 1912, n. 1361, agli ispettori dell'industria e del lavoro.

#### ART. 7.

Ai membri delle Commissioni previste dagli articoli 2 e 3 del presente decreto saranno rim-

borsate le spese di viaggio, e, quando non siano funzionari dello Stato né residenti in Roma, sarà corrisposta una indennità di L. 35 per ogni giorno in cui le predette Commissioni si aduneranno.

#### ART. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

## Approvazione del Regolamento generale per l'igiene del lavoro

(R. D. 14 aprile 1927, n. 530)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 aprile 1927, n. 95)

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il Decreto-legge Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, numero 473 e concernente la compilazione del regolamento generale e di quelli speciali circa la igiene del lavoro nonché le penalità per le trasgressioni ai regolamenti stessi;

Visto lo schema di regolamento generale predisposto dalla Commissione all'uopo nominata in conformità del Decreto legge precitato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;  
Sentito il Consiglio superiore dell'economia nazionale;  
Sentito il Consiglio di Stato;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'Interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

E' approvato l'unito regolamento generale per l'igiene del lavoro, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Belluzzo

Visto, il Guardasigilli: Rocco.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1927, anno V.  
Atti del Governo, registro 259, foglio 125.  
FERRETTI

REGOLAMENTO GENERALE  
SULL'IGIENE DEL LAVORO

### TITOLO I.

#### Disposizione Generale

##### ART. 1.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle aziende industriali, commerciali ed agricole che impiegano nel lavoro persone remunerate a salario, od a cottimo, od ad opera, o sotto qualunque altra forma, salvo le limitazioni o le eccezioni che saranno indicate nei singoli articoli ed escluse in ogni caso, nei riguardi delle aziende industriali e commerciali, quelle gestite dall'esercente col solo aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi, e, nei riguardi delle aziende agricole, quelle indicate nel capoverso dell'art. 42.

Sono comprese fra le aziende alle quali si applicano le disposizioni del presente regolamento, anche quelle esercitate dallo Stato, dalle Province, dai Comuni, dai consorzi o da

altri enti pubblici e gli uffici e i laboratori annessi sia a case di salute sia ad ospizi, o spedali ed altri istituti pubblici di beneficenza.

Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e delle altre aziende ferroviarie le disposizioni del presente regolamento saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano invece al lavoro a bordo delle navi, nonché ai lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, eccezione fatta, nei riguardi di detti lavori sotterranei, delle disposizioni dell'art. 39 circa i pesi di cui possono essere gravati i fanciulli e i giovani che vi siano addetti.

### TITOLO II.

#### Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali

##### Segnalazione e custodia delle sostanze nocive.

##### ART. 2.

Nei lavori che si compiono nelle aziende industriali e commerciali, nei quali si adoperino materie asfissianti, tossiche od infettanti o specificamente nocive alla salute, o nei quali dette materie possono prodursi in conseguenza del lavoro stesso, l'esercente è obbligato ad avvertire preventivamente il lavoratore del pericolo cui si espone, nonché ad indicargli i modi di prevenire i danni ed a fornirgli i mezzi di preservazione adatti.

##### ART. 3.

Le materie prime in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. I recipienti devono sempre portare una scritta che indichi il contenuto ed avere per contrassegno la parola veleno ed il segno del teschio.

##### Cassetta di pronto soccorso.

##### ART. 4.

Nelle aziende industriali nelle quali sono normalmente occupati almeno 25 lavoratori, devono trovarsi sempre pronti, e a cura e spese dell'esercente, una cassetta od un armadietto chiudibile a chiave, dove siano custoditi i presidi chirurgici e farmaceutici indispensabili per prestare le prime immediate cure ad un individuo ferito o colpito da male improvviso.

Il Ministro per l'economia nazionale stabilirà, in relazione all'importanza e alla natura delle aziende, la quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici, che dovranno essere contenuti nella cassetta di pronto soccorso.

Tutte le altre aziende industriali che siano soggette al Testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, devono avere un pacchetto di medicazione contenente i materiali indispensabili.

I limiti minimi per l'altezza cubatura e superficie dei locali chiusi destinati ad essere destinati al lavoro nelle aziende industriali che

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

Colosimo — Giujelli — Facta —  
Stringher — Riccio.

Luogo del Sigillo: V. Il Guardasigilli: FACTA.  
Registrato alla Corte dei Conti con riserva addì 30 maggio 1919.  
Reg. 165, Atti del Governo a. f. 210, A. Gisci.

sabili. Quando però si trovino in condizioni di speciali difficoltà per provvedere convenientemente alle prime immediate cure, il Circolo d'ispezione del lavoro potrà prescrivere anche ad esse di tenere la cassetta di cui al 1. comma del presente articolo.

##### Camera di medicazione.

##### ART. 5.

In ogni azienda industriale in cui il lavoro presenti rischi di scoppio, di asfissia, di infezioni o di avvelenamenti, si dovranno tenere i presidi chirurgici di cui al I. e II. comma dell'articolo precedente.

Quando il numero degli operai occupati sia superiore ai cinque, si dovrà anche tenere una stanza convenientemente aereata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda o fornita:

- a) dei presidi chirurgici e farmaceutici di cui al comma precedente;
- b) di un lettuccio con materasso e cuscino rivestiti di tela impermeabile e di almeno due coperte di lana;
- c) di una barella per l'eventuale trasporto del malato.

Questa può sostituire il lettuccio quando sia fornita di materasso e di cuscino;

- d) di acqua per bere e per lavarsi.

##### Medico di fabbrica.

##### ART. 6.

Nelle lavorazioni industriali nelle quali si adoperino o si producano sostanze tossiche od infettanti, e che verranno in un elenco da compilarsi dal Ministero dell'economia nazionale di concerto col Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, i lavoratori dovranno essere visitati da un medico competente:

- a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se abbiano i requisiti speciali di resistenza all'azione degli agenti nocivi alla cui influenza devono esporsi;
- b) successivamente, a periodi da indicarsi nello stesso elenco, per constatare il loro stato di salute.

##### ART. 7.

Nelle aziende contemplate dagli articoli 2, 4, 5, un cartello affisso in modo ben visibile indicherà il nome, il cognome ed il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino allo stabilimento.

Nelle aziende di cui al 1. comma dell'art. 4 e dell'art. 5, un infermiere o in difetto una persona pratica dei servizi d'infermeria, avrà l'incarico di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso e di prestarlo eventualmente ai feriti ed ammalati in attesa del medico.

##### Altezza, cubatura e superficie.

##### ART. 8.

I limiti minimi per l'altezza cubatura e superficie dei locali chiusi destinati ad essere destinati al lavoro nelle aziende industriali che

occupino più di 5 operai, ed in ogni caso in quelle indicate negli art. 2, 4 e 5 del presente regolamento, devono essere i seguenti:

- a) locali costruiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento: altezza netta non inferiore ai m. 3; cubatura non inferiore a mc. 10 per persona;

ogni persona occupata in ciascun ambiente deve disporre di almeno mq. 2;

- b) locali costruiti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento: altezza netta minima m. 2,50; cubatura mc. 8 per persona.

I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.

L'altezza netta dei locali viene misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Quando necessità tecniche lo richiedano i Circoli d'ispezione del lavoro potranno consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.

I Circoli d'ispezione del lavoro potranno prescrivere per le aziende industriali non indicate nel primo comma l'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi da lavoro, quando questi siano ritenuti pregiudiziali volti alla salute dei lavoratori in essi occupati.

##### Locali semi sotterranei.

##### ART. 9.

I locali chiusi semi-sotterranei, quando si trovino collocati sotto il livello del terreno circostante per non più di tre quarti della loro altezza, possono essere destinati al lavoro, anche se questo sia continuativo, purché rispondano alle altre condizioni del presente regolamento ed il Circolo d'ispezione del lavoro, a causa della natura dell'esercizio o per il modo come questo si compie, li ritenga non pregiudiziali alla salute dei lavoratori.

In deroga al precedente comma potranno essere compiute nei locali sotterranei o semi sotterranei le operazioni relative alla vinificazione e quelle altre per le quali necessità di carattere tecnico impongano la loro esecuzione in detti locali.

##### Copertura, pavimento, pareti ed aperture.

##### ART. 10.

A meno che non sia richiesto diversamente dai bisogni della lavorazione, è vietato nelle aziende industriali e commerciali adibire a lavori continuativi i locali chiusi i quali non rispondono alle seguenti condizioni:

- a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed avere aperture sufficienti ad un rapido ricambio dell'aria;
- b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
- c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia sistemata in guisa da permettere una facile pulizia.

Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento avrà superficie unita ed impermeabile, e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito a permanenza di palchetto o di graticolato, se gli operai non sono forniti di zoccoli o di sovrascarpe impermeabili.

##### Illuminazione.

##### ART. 11.

A meno che non sia richiesto diversamente dai bisogni della lavorazione, i locali di lavoro delle aziende industriali e commerciali debbono essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta.

E' permessa tuttavia l'illuminazione artificiale totale o parziale:

- a) in qualunque locale, quando sia richiesta da necessità tecniche della lavorazione;
- b) nei locali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento quando non sia possibile dotarli di una sufficiente luce naturale.

Anche le vie di comunicazione tra i vari locali e fra questi e l'esterno, come i passaggi, i corridoi e le scale, devono essere bene

illuminati e, quando è possibile, a luce diretta.

L'illuminazione artificiale deve essere sufficiente per quantità distribuzione e intensità di sorgenti luminose.

##### Temperatura.

##### ART. 12.

La temperatura dei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali e commerciali deve essere mantenuta entro i limiti convenienti alla buona esecuzione dei lavori e ad evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori.

E' consentito, quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente che vengano forniti ai lavoratori altri mezzi efficaci di difesa contro le temperature troppo alte o troppo basse.

Nel giudicare della temperatura conveniente per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

##### ART. 13.

Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro, di cui al precedente articolo devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere il raggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria coi prodotti della combustione fatta eccezione dei casi in cui per l'ampiezza del locale un tale impianto non sia attuabile.

##### ART. 14.

L'esercizio deve adottare i mezzi opportuni perché gli operai possano mettersi al riparo dalle radiazioni calorifiche nei periodi di tempo in cui non sono costretti a rimanervi esposti per causa delle esigenze di lavoro.

Quando le irradiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, gli operai devono essere muniti, a seconda dei casi e compatibilmente con le esigenze tecniche di occhiali antifumicati od anche di schermi capaci di difendere tutto il viso.

Apparecchi analoghi di protezione si devono fornire agli operai contro la fiamma ossidrica od ossiacetilica e a personale operatore e di assistenza contro i raggi X, i raggi ultravioletti ed altre irradiazioni.

##### Sviluppo di vapore.

##### ART. 15.

Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria sia soggetta ad inquinamenti notevolmente per ragioni di lavoro si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili e con le esigenze tecniche.

##### Ricambio dell'aria.

##### ART. 16.

L'aria dei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali e commerciali deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata.

Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell'aria, si deve evitare che le correnti colpiscano direttamente i lavoratori adetti ai posti fissi di lavoro.

##### Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi.

##### ART. 17.

In tutti i lavori nei quali si svolgano gas irrespirabili o tossici od infiammabili, qualunque sia il luogo ove vengono eseguiti, e nei locali chiusi nei quali si sviluppino normalmente vapori, odori, fumi o polveri di qualunque specie, l'esercente ha il dovere di adottare provvedimenti atti ad impedirne od a ridurre per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente dove lavorano gli operai. L'aspirazione dei gas, vapori, odori, fumo o polveri deve farsi per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono

##### ART. 18.

E' proibito far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie ed in generale in ambienti

od in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possono esservi gas deietteri se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazioni o con altri mezzi.

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera gli operai devono essere legati con cintura di sicurezza vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, provveduti anche di apparecchi di protezione

##### Acqua.

##### ART. 19.

In ogni luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

##### ART. 20.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua dovranno osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

La distribuzione dell'acqua per lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.

Agli operai che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 28 l'industriale fornirà anche i mezzi detersivi adatti e quelli per asciugarsi.

##### Pulizia dei locali.

##### ART. 21.

Le materie di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.

I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente, e, ove occorra, disinfettati.

##### ART. 22.

Nelle aziende industriali e commerciali l'esercente deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo la sollevazione delle polveri nell'atmosfera, oppure mediante aspiratori.

L'esercente dovrà tenere, nelle aziende predette, sputacchiere, da pulirsi e da disinfettare, si convenientemente, tanto nei locali chiusi di lavoro quanto nelle sale e in altri luoghi di passaggio.

Nei locali e luoghi predetti è fatto obbligo ai lavoratori di servirsi per sputare nelle sputacchiere; i trasgressori sono puniti a norma dell'art. 58.

##### Sedili.

##### ART. 23.

Nei locali delle aziende industriali e commerciali in cui si compiano lavori non continuativi, interrotti cioè da periodi di riposo, l'esercente deve mettere sedie o panche in numero sufficiente a disposizione dei lavoratori, perchè possano sedersi durante tali periodi.

##### Rumori e scuotimenti.

##### ART. 24.

Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori si devono prendere i possibili provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità, avendo cura di non esporvi senza motivo i lavoratori non addetti alle lavorazioni.

##### Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro.

##### ART. 25.

I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro delle aziende industriali e commerciali devono essere sistemati in guisa da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.



**Depositi di immondizie, di rifiuti e di materie insalubri.**

ART. 26.

Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze l'esercente non può tenere depositi d'immondizie o di rifiuti di altri materiali o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri.

Il Circolo d'ispezione del lavoro potrà consentire deroghe a questa norma quando vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie e i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori e al vicinato.

Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi saranno osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.

**Latrine e orinatoi.**

ART. 27.

In ogni azienda industriale e commerciale o nelle immediate adiacenze deve esserci almeno una latrina a disposizione dei lavoratori.

I Circoli d'ispezione del lavoro possono esonerare dall'obbligo di cui al precedente comma le aziende che occupino meno di 5 operai poste nei comuni dove il regolamento locale d'igiene non abbia prescrizioni al riguardo per le case d'abitazione.

Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine separate per uomini e per donne.

Il numero delle latrine in ogni azienda non deve essere inferiore ad una per ogni 40 persone occupate in essa.

I locali delle latrine, quando queste non siano fornite di cacciata d'acqua e di chiusura idraulica del tubo di scarico, non possono comunicare direttamente coi locali di lavoro.

Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi, delle condutture, dei bottini come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie in queste contenute, devono rispondere alle norme consigliate dall'ingegneria sanitaria.

**Bagni.**

ART. 28.

Nelle aziende industriali che occupino più di 20 operai, quando questi lavorino in ambienti molto poverosi o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelli dove si usino abitualmente sostanze velenose, corrosive od infettanti qualunque sia il numero degli operai, il Circolo d'ispezione del lavoro può prescrivere che l'esercente metta a disposizione dei lavoratori i mezzi per fare il bagno generale appena terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno tenendo conto dell'importanza e della natura dell'azienda.

I bagni devono essere provvisti di acqua calda e fredda in quantità sufficiente; quelli per le donne devono essere in ogni caso separati da quelli per gli uomini.

I lavoratori sono obbligati a fare il bagno in conformità delle prescrizioni del Circolo d'ispezione del lavoro e in caso di trasgressione sono puniti a norma dell'art. 56.

**Spogliatoi.**

ART. 29.

Le aziende industriali che occupino più di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 28 e quelle dove gli abiti degli operai possono essere bagnati durante il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso di spogliatoi, distinti per i due sessi e convenientemente arredati.

I locali destinati ad uso di spogliatoi devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aereati, illuminati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

**Refettorio.**

ART. 30.

Le aziende industriali e commerciali nelle quali il più di 50 dipendenti rimangono nello stabilimento durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, debbono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio e muniti di sedili e di tavoli.

Il Circolo d'ispezione del lavoro può in tutto o in parte esonerare l'esercente dell'obbligo di cui al comma precedente, quando riconosce che non sia necessario.

Nelle lavorazioni che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 28 è vietato agli operai di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione; i trasgressori sono puniti a norma dell'art. 56.

ART. 31.

I refettori devono essere ben illuminati e ventilati ed inoltre riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate. Tanto i locali quanto gli arredi devono essere mantenuti sempre in istato di scrupolosa pulizia, a cura dell'esercente.

ART. 32.

Ai lavoratori dovrà essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le vivande che hanno portato con sé, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

È vietato lo spaccio di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nei refettori e in qualunque parte dello stabilimento.

**Locali di ricovero e di riposo.**

ART. 33.

In qualunque luogo dove gli operai lavorano normalmente all'aperto sarà messo di regola a loro disposizione un locale dove essi possono ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi.

**Camere di allattamento.**

ART. 34.

Le camere destinate nelle aziende industriali all'allattamento dei bambini delle operaie devono essere ben illuminate e ventilate, ben riscaldate nella stagione fredda e tenute sempre in istato di scrupolosa pulizia. Esse saranno anche provviste di acqua e convenientemente arredate.

**Dormitori stabili.**

ART. 35.

I locali forniti dall'esercente ai lavoratori per uso di dormitorio stabile in un'azienda industriale e commerciale, devono possedere tutti i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono inoltre essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, il tutto rispondente alle stesse condizioni, indicate nel presente regolamento per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le norme che saranno dettate dal Circolo d'ispezione del lavoro.

I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le donne e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i 15 anni da quelli per gli adulti.

Annesso ai dormitori che ricoverino più di 50 individui vi deve essere pure un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria, contenente almeno due letti.

Nelle zone dichiarate malariche i dormitori devono essere difesi efficacemente dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

**Dormitori temporanei.**

ART. 36.

Ai lavoratori che debbono lavorare in aperta campagna lontano dalle abitazioni, quando rimangono a pernottare sul luogo, l'esercente ha il dovere di fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio capanne costruite in tutto od in parte con legno, paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende ed altre costruzioni di ventura, a condizione

che siano ben asciutte e munite di mezzi di copertura e di chiusura adatti.

L'esercente deve curare che i dormitori e le loro adiacenze siano sempre puliti e sgombri da immondizie di qualsiasi specie.

ART. 37.

Quando la durata dei lavori ecceda i limiti sopra indicati, l'esercente ha il dovere di provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, fra i quali sono da preferire le baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

In questo caso le costruzioni per dormitorio, baracche o no, devono rispondere alle seguenti condizioni:

a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati ai membri di una stessa famiglia;

b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemate in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

c) essere costruite in tutte le loro parti in guisa da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici;

d) avere aperture sufficienti per ottenere un'attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;

e) essere fornite di lampade per illuminazione notturna;

f) nelle zone malariche tutte le aperture devono essere ben difesa contro la penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

La superficie non può essere inferiore a 3 mq. per persona.

A ciascun individuo sarà assegnato un letto, una branda od una cuccetta, o almeno un posto fisso a terra, arredati con materasso e saccone, cuscino e coperte sufficienti ed inoltre, un sedile un attaccapanni ed una mensolina.

In vicinanza delle costruzioni di cui all'articolo precedente, oppure facenti corpo con esse, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina di refettorio, latrine addatte e mezzi per la pulizia personale.

**Mezzi di protezione e di difesa.**

ART. 38.

I mezzi personali di protezione e tutti gli altri a difesa della salute dell'operaio devono essere forniti dall'esercente.

Quando gli apparecchi di protezione possono diventare veicolo di contagio devono essere individuali e contrassegnati col nome, o con un numero. I funzionari incaricati della vigilanza possono farli cambiare quando si dimostrino insufficienti allo scopo.

I lavoratori che non facciano uso degli apparecchi di protezione, o che non ne curino la conservazione sono puniti a norma dell'art. 56.

**Disposizioni speciali relative al lavoro dei fanciulli, dei giovani e delle donne.**

ART. 39.

I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i giovani e le donne adibiti ai lavori di trasporto di pesi non possono essere superiori ai seguenti:

A) trasporto a braccia od a spalla: maschi sotto i 15 anni, kg. 15; maschi dai 15 ai 17 anni, kg. 25; femmine sotto i 15 anni, kg. 5; femmine dai 15 ai 17 anni, kg. 15; femmine sopra i 17 anni, kg. 20.

B) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi precedenti, compreso il peso del veicolo.

C) trasporto con carretti su guide di ferro: venti volte i pesi precedenti, compreso il peso del veicolo.

Le donne, i giovani e i fanciulli non possono restare adibiti al lavoro di trasporto di pesi più di quattro ore durante la giornata di lavoro.

Alla manovra o al traino dei vagonetti non potranno essere adibiti fanciulli o giovani di età inferiore ai 18 anni compiuti.

È vietato inoltre adibire fanciulli e fanciulle sotto i 15 anni al trasporto di pesi su carriole o su carretti a braccia su due ruote in condizioni di speciale disagio o pericolo.

È vietato pure adibire al trasporto di pesi sotto qualunque forma le donne incinte dopo il sesto mese di gravidanza.

**Nuove costruzioni.**

ART. 40.

Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di cinque operai, è tenuto a darne notizia al Circolo d'ispezione del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

La notifica dovrà contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrono.

Il Circolo d'ispezione potrà, ove lo ritenga necessario, chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai tipi ed alle descrizioni notificate, tenendo conto delle cautele che potranno essere necessarie per la tutela della incolumità del vicinato e prendendo, all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale.

Qualora il Circolo d'ispezione non faccia osservazioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

**Disposizioni transitorie e diverse.**

ART. 41.

I locali e gli impianti delle aziende di cui al presente titolo costruiti o messi in opera prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere uniformati alle disposizioni di esso entro 3 anni dalla data predetta.

Successivamente il Circolo d'ispezione del lavoro potrà concedere temporanee proroghe allo adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente, purché lo ritenga non pregiudizievole alla salute dei lavoratori subordinandole ove lo creda necessario, all'adozione di adeguati provvedimenti per la loro tutela igienica.

**TITOLO III.**

**Disposizioni relative alle aziende agricole. Aziende e lavori soggetti al presente titolo.**

ART. 42.

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende nelle quali si compiono non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio dell'agricoltura, della boschicoltura, e della pastorizia, ma anche quelli di carattere industriale e commerciale che abbiano per scopo la preparazione, la conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla custodia o al governo del bestiame.

Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal proprietario che coltiva direttamente il proprio fondo con l'aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi, anche se per brevi periodi di tempo occupi per lavori stagionali mano d'opera avventizia.

**Abitazione e dormitori.**

ART. 43.

Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1 agosto 1907, n. 636, e nel regolamento, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, n. 622, per i servizi di pulizia, di igiene e per le scuole dell'Agro romano, è vietato di destinare per abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori avventizi assunti per lavori stagionali di carattere periodico:

a) Grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui coperture siano costruite in tutto o in parte dalla roccia;

b) Capanne costruite in tutto o in parte con paglie, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.

È fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soll lavori non continuativi, né periodici che

si debbano eseguire in località distanti più di 5 Km. dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 36.

È fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnato.

ART. 44.

Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori avventizi assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'art. 37 del presente regolamento.

**Stalle e Concimaie.**

ART. 45.

Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione.

Quando siano collocate sotto ad essi devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio dei gas.

Esse devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le viezioni liquide che verranno raccolte in appositi bottini collocati fuori della stalla e secondo le norme consigliate dall'igiene.

Nei locali di nuova costruzione le stalle non possono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalla casa di abitazione o dal dormitorio, nonché dai depositi e condutture dell'acqua potabile.

Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, il Circolo di ispezione del lavoro potrà concedere che la concimaia sia stabilita anche a distanza minore.

**Acquai e Latrine.**

ART. 46.

Nelle abitazioni stabili ogni famiglia sarà provveduta di acquaio e di latrina.

Le acque di scarico degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi non possono essere versate nel terreno a distanza minore di 25 metri dall'abitazione nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile. Quelle delle latrine devono essere raccolte in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore dei gas.

I locali delle latrine non possono comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che quelle non siano a chiusura idraulica.

**A c q u a.**

ART. 47.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile si devono osservare le norme igieniche atte ad evitare l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

**Preservazioni delle malattie.**

ART. 48.

È vietato eseguire le lavorazioni di carattere industriale o commerciale indicate al 1. comma dell'art. 42 nelle stalle o in locali sotterranei.

Possono però essere compiuti nelle cantine la preparazione e le successive manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi dovranno adottarsi i provvedimenti opportuni per il ricambio dell'aria.

ART. 49.

Nei lavori che si compiono nelle aziende agricole e nei quali si adoperino o si producano normalmente materie asfissianti, o tossiche, od infettanti, od in qualunque modo nocive alla salute si devono osservare le medesime prescrizioni indicate negli art. 2 e 3 del presente regolamento. Dette prescrizioni riguardano specialmente le operazioni che hanno per scopo la distruzione di parassiti di qualunque specie delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri ani-

mali nocivi, la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti.

ART. 50.

L'esercente dovrà tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione e di medicazione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

**Disposizioni transitorie e diverse.**

ART. 51.

Il Ministro per l'economia nazionale stabilirà per ciascuna Provincia, sentite le Associazioni Sindacali Provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli, il periodo di tempo entro cui i locali già esistenti delle aziende agricole dovranno essere uniformati alle disposizioni del presente regolamento nonché le modalità relative.

I Circoli d'ispezione del lavoro potranno, nei riguardi dei locali esistenti, concedere temporanee deroghe per le singole aziende alle disposizioni del presente titolo e a quelle che saranno emanate in virtù del comma precedente, purché le ritengano non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori subordinandole, ove lo credano necessario, all'adozione di adeguati provvedimenti per la loro tutela igienica.

**TITOLO IV.**

**Vigilanza e penalità.**

ART. 52.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e di quelle dei regolamenti speciali che verranno successivamente emanati è affidata al Ministero dell'economia nazionale che la eserciterà a mezzo dei Circoli d'ispezione del lavoro.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà anche stabilire che la vigilanza sia esercitata, per i lavori sopraterra delle cave, miniere e torbiere dagli ispettori delle miniere per le aziende agricole e forestali, sotto la direzione dei Circoli d'ispezione del lavoro, dal personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura e dalla Milizia nazionale forestale.

Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato o sottoposte al controllo di questo, il Ministro per l'economia nazionale prenderà accordi con le amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato eserciterà direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del presente regolamento.

Contro le determinazioni del Circolo d'ispezione del lavoro è ammesso da parte del datore di lavoro interessato, ricorso al Ministro per l'economia nazionale entro 30 giorni da quello della loro comunicazione.

ART. 53.

I funzionari incaricati della vigilanza hanno la facoltà di visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato ed inoltre di chiedere all'esercente al personale dirigente ed a quello dipendente tutte quelle informazioni, non escluse quelle sui processi di lavorazione, che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito. Essi debbono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 298 del Codice penale.

I funzionari incaricati della vigilanza possono anche chiedere l'intervento della forza pubblica quando incontrino opposizione od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 54.

Le prescrizioni che gli incaricati della vigilanza credano di dover fare per l'applicazione del presente regolamento, sono compilate su apposito foglio in doppio, firmato dal funzionario e dall'esercente, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una delle copie.

L'esercente è tenuto ad eseguire le prescrizioni fattegli salvo i casi di ricorso a norma